



COMUNE DI PONTINIA

Provincia di Latina

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 21.10.2010

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	6
ART. 2 NORME DI RINVIO	6
ART. 3 DEFINIZIONE DEI RIFIUTI URBANI:	6
ART.4 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO	8
ART. 5 RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO	8
ART. 6 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	9
ART. 7 DEFINIZIONE DEI RIFIUTI URBANI:	9
ART. 8 DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI:	10
ART. 9 DEFINIZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI:	10
ART. 10 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI:	10
ART. 11 CRITERI DI ASSIMILAZIONE	11
ART. 12 LIMITI DI ASSIMILABILITÀ	12
ART.13 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	12
TITOLO II – GESTIONE RIFIUTI URBANI	13
ART.14 OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI	13
ART.15 MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	14
ART.16 TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO	14
TITOLO III –RACCOLTA DIFFERENZIATA	14
ART. 17 FINALITÀ	14
ART. 18 COMPETENZE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE	15

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

ART. 19 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO, FREQUENZA DI RACCOLTA E MODALITÀ DI CONFERIMENTO	16
ART. 20 COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI DEI RIFIUTI URBANI, ALLESTIMENTO E MODALITÀ DEI SITI	16
ART.21 RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE	18
ART.22 FRAZIONE ORGANICA	18
ART.23 COMPOSTAGGIO DOMESTICO	20
ART. 24 INDIFFERENZIATO SECCO NON RICICLABILE	20
ART. 25 CARTA E CARTONE	21
ART. 26 MULTI MATERIALE: PLASTICA, VETRO ,LATTINE	21
ART. 27 PILE E BATTERIE	22
ART. 28 FARMACI E MEDICINALI	22
ART. 29 RIFIUTI INGOMBRANTI	23
ART. 30 MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E AL TRASPORTO	23
ART. 31 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE	24
ART. 32 INCENTIVI	24
ART. 33 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	24
TITOLO IV – CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	26
ART. 34 DEFINIZIONE	26
ART. 35 GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA	26
TITOLO V –NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO	31
ART. 36 DEFINIZIONE	31
ART. 37 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	31

ART. 38 DIVIETI E OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI	32
ART. 39 SPAZZAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE	32
ART. 40 CESTINI STRADALI	33
ART. 41 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	33
ART. 42 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	33
ART. 43 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE	34
ART. 44 RIMOZIONE CAROGNE ANIMALI	34
ART. 45 PULIZIA DEI MERCATI	34
ART. 46 PULIZIA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI	35
ART. 47 PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	35
TITOLO VI – OBBLIGHI E DIVIETI	36
ART. 48 DIVIETI	36
ART. 49 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	37
ART. 50 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	37
TITOLO VII - NORME FINALI	38
ART. 51 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	38
ART. 52 CONTROLLI	38
ART. 53 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	38
ART. 54 SANZIONI	39
ART. 55 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME	39
ART. 56 NORMA FINALE	39
ART. 57 ENTRATA IN VIGORE	40

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

ART. 58 SERVIZI A DOMANDA	40
ALL. A – SISTEMA SANZIONATORIO	41
TABELLA - CLASSI DI RIFIUTI SECONDO L'ELENCO CER 2002	43
ALLEGATO B – ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI PER QUALITÀ	45

TITOLO I – Disposizioni generali

ART.1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti solidi urbani del territorio del Comune di Pontinia, in osservanza e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.

Esso viene adottato ai sensi :

- D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997, art.21, comma 2, attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti;
- D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i., art.198 comma 2

Nonché delle disposizioni statali, regionali e provinciali in materia;

Il presente Regolamento, stabilisce in particolare:

- Le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- Le modalità del servizio raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- Le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- Le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale, come es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, farmaci scaduti, ecc.;
- Le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- Le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
- Il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.

ART. 2 Norme di rinvio

Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

ART. 3 Definizione dei rifiuti urbani:

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

- **Rifiuti:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e di cui il detentore si liberi o abbia deciso o abbia l'obbligo di liberarsi.
- **Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato le operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
- **Detentore:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.
- **Gestore del servizio:** la società appaltatrice del servizio, che svolge sul territorio del Comune di Pontinia la gestione dei rifiuti.
- **Gestione :** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

il controllo di queste operazioni.

- **Gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.
- **Centro di raccolta:** area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- **Spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada.
- **Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.
- **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.
- **Smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto al circuito economico e/o di raccolta (Allegato B del D.Lgs. n.152/06 s.m.i.).
- **Recupero:** le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione (Allegato C del D.Lgs. n.152/06 s.m.i.).
- **Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.
- **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.
- **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
- **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.
- **Frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.
- **Materie prime secondarie:** materie prime ottenute dal recupero dei rifiuti.
- **Compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire i contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definire i gradi di qualità.

ART.4 Principi generali e criteri di comportamento

Il regolamento disciplina ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti sul territorio comunale.

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative a: *conferimento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento*.

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

1. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
2. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
3. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

ART. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento

Il presente regolamento non si applica nei casi previsti dagli artt. 185 e 186 D.Lgs 152/2006:

- emissioni gassose;
- acque di scarico;
- rifiuti radioattivi;
- materiali esplosivi in disuso;
- rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- terre, litoidi, materiali fecali (letame, guano, carogne di animali) ed altri materiali

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

- comunque impiegati nelle pratiche agricole tradizionali;
- terre e rocce di scavo.

ART. 6 Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso l'obbligo di disfarsi.

Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:

- A. Urbani
- B. Speciali

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

- C. Non pericolosi
- D. Pericolosi

ART. 7 Definizione dei rifiuti urbani:

Sono **rifiuti urbani**:

a) **I rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, distinti in:

- **rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, turaccioli in sughero, piccole ossa e simili;
- **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto impiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata.
- **rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile (carta plastificata o oleata, pellicole per alimenti, lettiere per animali, rasoi usa e getta, pannolini, tubetti di dentifrici e creme varie, porcellane, ceramiche e terrecotte, alcuni oggetti in plastica, giocattoli, posate, video cassette, musicassette, cd, altri materiali non separabili, contenitori di latte e yogurt, vaschette in polistirolo sporche);
- **rifiuto ingombrante**: costituiti da beni durevoli di uso domestico quali mobili ed elettrodomestici in genere che per peso e volume non sono conferibili all'interno di cassonetti stradali;
- **rifiuto urbani pericolosi (RUP)**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

b) **rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198 comma 2 lettera g) del D.Lgs 152/2006 e descritti all'art. 10 del presente Regolamento;

c) **rifiuti provenienti dalla spazzamento delle strade**;

d) **rifiuti** di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) **rifiuti vegetali**: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

domestiche;

- f) **rifiuti cimiteriali**: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

ART. 8 Definizione dei rifiuti speciali:

Sono **rifiuti speciali**, così definiti dall'art.184, comma 3, del D.Lgs 152/2006e s.m.i.:

- a) rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- c) rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) rifiuti derivanti da attività commerciali;
- e) rifiuti derivanti da attività di servizio;
- f) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- g) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- h) macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- i) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- j) combustibile derivato da rifiuti.

ART. 9 Definizione dei rifiuti pericolosi:

Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV. Sono, comunque da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti sopra richiamato dovute a modifiche normative.

ART. 10 Rifiuti speciali assimilabili agli urbani:

Sono assimilati solo i rifiuti speciali, non pericolosi, prodotti da attività non domestiche come definito dall'art. 184 comma 2 lettera b) del D.lgs. 152/06.

I rifiuti speciali che rispettino i criteri di cui all'art. 195 comma 2 lett. e) del D. lgs. 152/06 soddisfacenti ai criteri di limitazione in quantità e qualità definiti nell'art. 12 del presente Regolamento, rientrano - come servizio di raccolta e smaltimento - nei circuiti di raccolta previsti per i rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani.

Tutti i rifiuti DOMESTICI, "provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione" sono per definizione, ai sensi dell'art. 184 commi 2 e 4 del D. lgs. 152/06, non pericolosi e urbani per tutte le quantità prodotte. Per tutti i rifiuti domestici, di qualunque tipo e natura, il servizio pubblico deve garantire il ritiro e lo smaltimento degli stessi, compresi, le vernici, solventi, inchiostri per stampa, toner, ecc.

Sono considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

ART. 11 Criteri di Assimilazione

Il Comune di Pontinia definisce i limiti quantitativi e le tipologie di rifiuti assimilati anche ai fini della determinazione dei quantitativi dei rifiuti in gestione ed ai fini dell'applicazione della relativa tariffa.

Definizione dei criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi qualora siano individuati e compresi nell'elenco dell'art. 12 del presente regolamento Comunale e provenienti da:

a) attività di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, e precisamente:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali,
- i rifiuti da lavorazioni artigianali,
- i rifiuti da attività commerciali,
- i rifiuti da attività di servizio,
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero, e rifiuti allo stato solido derivanti dal primo trattamento della depurazione delle acque reflue (vaglio),
- i rifiuti provenienti da attività industriali limitatamente a uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, mense, servizi, locali accessori in genere con esclusione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle superfici di lavorazione industriale o direttamente connessi all'attività produttiva svolta;
- i rifiuti non pericolosi derivanti da attività sanitarie.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

Definizione dei criteri quantitativi: fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi, il presente regolamento comunale definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani. I limiti di assimilabilità, al di sotto dei quali i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani sono definiti nell'art.12 tenendo conto:

- a) dei principi di cui all'art.198, comma 2 del D. lgs 152/06 e s.m.i.;
- b) della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- c) delle effettive capacità di smaltimento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.

Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che ha una produzione di rifiuti al di sotto del livello stabilito usufruirà del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal gestore. Nel caso si verificano le condizioni, possono convivere le due situazioni, da una parte i rifiuti assimilati agli urbani raccolti e smaltiti dall'ente gestore, dall'altra i rifiuti speciali non assimilati smaltiti a carico del produttore, anche attraverso il gestore.

Qualora la produzione annua di rifiuti speciali che possono essere assimilati, (misurata direttamente, ovvero, qualora ciò non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l'applicazione di indici o coefficienti presuntivi desunti dalla tabella 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n.158) superi i livelli quantitativi massimi fissati nell'art. 12, detti rifiuti restano rifiuti speciali non assimilati per l'intera quantità prodotta.

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

ART. 12 Limiti di assimilabilità

In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 195, comma 2. lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si considerano assimilabili agli urbani i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che comunque siano prodotti dalle attività individuate al precedente art. 11 e costituiti da manufatti e materiali simili a quelli riportati nell'allegato B al presente Regolamento.

Rimane tuttavia a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

Ai soli fini dell'assimilabilità per quantità ai rifiuti solidi urbani, sono da considerarsi tali i rifiuti non pericolosi prodotti in quantità inferiore a 10 kg/m²/anno.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche identificati da uno specifico codice denominato CER Codice Europeo del Rifiuto, come indicati nella tabella allegata.

ART.13 Gestione dei rifiuti cimiteriali

La gestione dei rifiuti cimiteriali, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 219/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento. Inoltre i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e quelli derivanti da altre attività cimiteriali sono classificati urbani ai sensi del D. Lgs. 22/97 art.7 comma 2 lettera f) e del DPR 254/03 Capo III art.12.

Ai fini del presente regolamento i materiali dalle attività cimiteriali si distinguono in resti umani e rifiuti:

1. **I resti umani** non possono essere asportati dai cimiteri;
2. **I rifiuti cimiteriali** derivano da:
 - a) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
 - b) attività di ordinaria gestione dei cimiteri.

A solo titolo esemplificativo i rifiuti di cui alla lettera a) del presente articolo sono costituiti da resti metallici o lignei di cofani, avanzi di indumenti, imbottiture, altri materiali biodegradabili inseriti nei cofani, piedini, ornamenti, maniglie, simboli religiosi inseriti nelle casse.

I rifiuti alla lettera b) sono costituiti da terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti dai lavori di edilizia cimiteriale, fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, vasi ed altri oggetti metallici, non metallici o di plastica derivanti dalla pulizia delle aree e dallo svuotamento dei cestini e di altri contenitori.

I rifiuti al punto a) devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

Detti rifiuti possono altresì essere depositati all'interno del cimitero in apposita area confinata individuata dal Comune, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che siano adeguatamente racchiusi con le modalità prescritte nel comma precedente.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/97, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione di tali rifiuti deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 12 comma 5 del DPR 254/2003.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 12 comma 6 del DPR 254/2003, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

I Rifiuti del punto b) provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 13 c. 2 del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriali, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Nella gestione di tali rifiuti devono essere favorite le operazioni di recupero di cui all'art. 13 c. 2 dpr 254/2003.

I rifiuti identificati in carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

Al Responsabile del Cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto del presente Regolamento e del D. Lgs.22/97 e s.m.i. e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

TITOLO II – Gestione rifiuti urbani

ART.14 Oggetto del servizio e principi generali

Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani, che devono essere conferiti e raccolti nel rispetto delle seguenti disposizioni generali e particolari.

Il servizio, in osservanza dei principi generali precedentemente esposti, viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile o non recuperabile.

I rifiuti solidi urbani, così come classificati al precedente art. 7 punto a), devono essere conferiti, raccolti e trasportati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire l'obiettivo della separazione dei flussi secco-umido e del recupero delle diverse tipologie di materiali che compongono i rifiuti urbani, sia quelli riciclabili (carta, plastica, vetro, alluminio e banda stagnata, ecc.) sia quelle pericolose (pile e farmaci);
- b) il recupero dei materiali di cui al precedente punto a) avviene tramite contenitori per la raccolta differenziata;

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

- c) il recupero di rifiuti domestici di tipo ingombrante avviene tramite isola ecologica e/o punti di raccolta stabiliti;
- d) i contenitori per la raccolta differenziata trattandosi di servizi per la collettività costituiscono arredo urbano obbligatorio e possono essere collocati in area pubblica compresi i marciapiedi e, ove è possibile, in area privata per esigenze di pubblica utilità;
- e) lo svuotamento periodico dei contenitori posti sulle strade è effettuato garantendo l'igiene ed il decoro dell'area circostante o sottostante;
- f) il servizio di trasporto sarà effettuato con mezzi idonei per ogni tipologia di raccolta.
- g) le modalità di effettuazione del servizio sono definite nel contratto tra comune e gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

ART.15 Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani

La raccolta viene effettuata mediante contenitori rigidi e/o sacchi con un sistema misto a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere e delle modalità gestionali adottate.

Possono quindi essere previste:

- raccolta differenziata stradale mediante contenitori (cassonetti di prossimità o altro) idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. I rifiuti devono essere conferiti dall'utente nei contenitori, ove necessario, in sacchetti chiusi idonei all'uso;
- raccolta differenziata "Porta a porta" è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente dove egli deposita il materiale contenuto in appositi contenitori domestici e/o sacchi, nei giorni e nelle ore previste da apposito calendario elaborato dal Comune in comune accordo con l'ente gestore del servizio. Nel caso in cui si utilizzano i contenitori, gli stessi devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà dopo la raccolta.
- raccolta differenziata presso Centro di Raccolta Comunale e/o isola Ecologica itinerante o di prossimità dove è possibile anche smaltire materiali particolari, per i quali non esistono contenitori distribuiti lungo le strade del territorio comunale.

ART.16 Territorio coperto dal servizio

Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.

Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta, gli edifici che, risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada d'accesso.

TITOLO III –RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 17 Finalità

La raccolta differenziata è conforme ai principi esposti nei precedenti articoli ed è finalizzata ai seguenti scopi:

- rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
- tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali riciclabili e/o energia;

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

- riduzione della quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale e economicità della raccolta;
- responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

ART. 18 Competenze dell'amministrazione Comunale

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme e nelle modalità previste dalla legge. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.

Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata cui alle leggi vigenti, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi dei Consorzi di Filiera.

Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio con il Gestore e di comune accordo con lo stesso, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati, e provvede a:

- definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ai rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- definire, in attuazione anche norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche e delle altre raccolte differenziate, fissando standard minimi da rispettare;
- stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
- vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
- tutelare e vigilare sulle modalità di conferimento dei rifiuti, anche attraverso l'utilizzo della propria polizia municipale, affinché sia assicurato il rispetto delle regole previste dalla legge e dal presente regolamento;
- promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.

Per l'esercizio delle attività di competenza, il soggetto Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio.

Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal soggetto Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

ART. 19 Modalità di espletamento del servizio pubblico, frequenza di raccolta e modalità di conferimento

Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni Utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio e del piano finanziario.

Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni. Al fine di garantire il migliore servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

Per gli edifici che si intendono coperti dal pubblico servizio si fa riferimento al regolamento per l'applicazione della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani.

Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento; in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nel contenitore più vicino.

E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

ART. 20 Collocazione dei contenitori dei rifiuti urbani, allestimento e modalità dei siti

La raccolta differenziata viene effettuata mediante contenitori rigidi collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune) o mediante sistema "porta a porta" a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere (con cassonetti di prossimità, bidoni e/o sacchi).

Detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico nonché sulla base dei requisiti igienico sanitari dell'abitato stabiliti dal Regolamento Comunale di Igiene.

Sono altresì ammessi contenitori in area privata previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati, per le quali sia non opportuna l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo e da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, nonché essere accessibili, senza pericolo per l'utenza.

Saranno rese pubbliche le diverse modalità di svolgimento dei servizi.

E' vietato spostare i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti dalla loro ubicazione, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Comune che dovrà in ogni caso interpellare il Gestore per un parere.

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

In corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi. I veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

Laddove possibile sono da evitarsi posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate etc).

La posizione e le caratteristiche dei contenitori devono essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.

Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati il colore dei contenitori utilizzati sarà in genere il seguente:

A) <i>Frazione organica</i> :	MARRONE
B) <i>Indifferenziato secco non riciclabile:</i>	VERDE
C) <i>Multimateriale secco riciclabile (plastica, vetro e lattine):</i>	ROSSO
D) <i>Carta e Cartone:</i>	BIANCO

Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:

- Indifferenziata: tre volta alla settimana per cassonetti stradali di prossimità, una volta alla settimana per la raccolta porta a porta e per le utenze non domestiche;
- Frazione organica: due volte alla settimana;
- Carta e cartone: una volta alla settimana per cassonetti stradali di prossimità, una volta alla settimana per la raccolta porta a porta e per le utenze non domestiche;
- Multimateriale: una volta alla settimana nella modalità stradale e nel porta a porta.

Le frequenze minime del lavaggio dei contenitori della raccolta differenziata sono così stabilite:

Frazione organica: contenitori L 660:

I cassonetti della frazione organica devono essere trattati mediante sanificazione/deodorazione con le seguenti frequenze minime:

- marzo, aprile, maggio 1 trattamenti/bimestre
- giugno, luglio, agosto, settembre * 2 trattamenti/mese
- ottobre, novembre, dicembre, gennaio 1 trattamenti/trimestre

Cassonetto indifferenziato : contenitori da L 2.400:

I cassonetti dell'indifferenziato devono essere trattati mediante sanificazione/deodorazione con le seguenti frequenze minime:

- marzo, aprile, maggio 1 trattamenti/bimestre
- giugno, luglio, agosto, settembre 2 trattamenti/mese
- ottobre, novembre, dicembre, gennaio 1 trattamenti/trimestre

Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Gestore.

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al Gestore e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori stradali e, previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.

ART.21 Raccolta differenziata stradale

I contenitori per la raccolta differenziata stradale sono posizionati secondo un piano di localizzazione soggetto a periodici aggiornamenti per intervenute modifiche dell'organizzazione del servizio, dell'assetto viario o di altre evenienze connesse nel rispetto del vigente codice della strada.

La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori nonché la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere e alle verifiche delle effettive esigenze.

Sui contenitori stradali devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità previste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento.

I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino e a chiudere il coperchio se il contenitore ne è dotato; qualora questo sia stato riempito completamente di sacchi, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore e non vanno mai lasciati sul suolo.

ART.22 Frazione Organica

Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto, nell'intero territorio comunale, con la modalità di raccolta stradale (utenze domestiche) e raccolta "porta a porta" (esercizi commerciali)

Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati ortofrutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli etc;
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) deve essere diretto alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

L'utente deve utilizzare sacchetti esclusivamente sacchetti in materiale biodegradabile (mater-bi/ ECM e/o ecocompatibili).

Il sacchetto deve essere depositato negli appositi cassonetti, chiuso per evitare imbrattamenti e limitare l'impatto odoroso.

Nel sacchetto si devono mettere avanzi freddi e sgocciolati di cibo in genere, sia crudi sia cucinati: bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossi, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, ecc. fondi di caffè, filtri di the, camomilla ed altre bevande ad infusione, tovagliolini o fazzoletti di carta sporchi, carta del pane, carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta (non carta dei formaggi e salumi), foglie e fiori provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero, gli scarti di frutta, verdura mondata, scarti alimentari di pane e pasticceria, di gastronomia (PRIVI DI CONFEZIONE).

Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Le utenze di seguito elencate sono dotate di un servizio di raccolta specifico:

- Negozi di frutta e verdura
- Pescherie
- Macellerie
- Supermercati con all'interno banchi alimentari
- Mense – self service - tavole calde
- Ristoranti – trattorie – pizzerie – osterie – ecc.
- Bar – caffetterie
- Mense scolastiche
- Case di cura e di riposo
- Banchi di mercato alimentari (per tali utenze verrà predisposto un apposito servizio di raccolta da effettuarsi al termine del giorno di mercato).

I cassonetti devono essere collocati all'interno di aree pertinenziali private esterne ai fabbricati o comunque in aree non ad uso pubblico ed esposti su strada negli spazi concordati a cura dei proprietari o da loro incaricati nel rispetto degli orari stabiliti con ordinanza sindacale e/o semplice comunicazione del Gestore e del Comune stesso.

Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuati possibilmente con appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati.

I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

ART.23 Compostaggio domestico

Il compostaggio domestico, processo di decomposizione e trasformazione in "humus" della sostanza organica, costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata.

E' possibile compostare gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato.

Il compostaggio domestico, praticabile in tutte le realtà sul territorio comunale che dispongono di un'area verde (giardino e/o orto), si può attuare attraverso la pratica del cumulo o compostiera. Tale pratica va effettuata seguendo criteri di buona abitudine evitando di procurare disagi ai residenti con cattivi odori o per l'intrusione di animali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

L'Amministrazione Comunale * *si impegna ad individuare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa (art. 49 D.Lgs. 22/97), attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.*

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

ART. 24 Indifferenziato secco non riciclabile

Il servizio di raccolta della frazione secca non riciclabile o indifferenziato è svolto, sull'intero territorio comunale, con modalità stradale. L'Amministrazione può individuare anche forme di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema porta a porta e parte con il sistema a contenitori stradali.

La raccolta dei rifiuti indifferenziati riguarda la frazione merceologica residuale non oggetto di raccolte differenziate. L'utente deve utilizzare sacchetti generici ben chiusi, in modo da impedire la dispersione e l'emanazione di cattivi odori.

E' vietata l'esposizione e l'abbandono sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio .

E' vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, materiali e/o sostanze infiammabili e accesi, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

Oltre a quanto stabilito, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti residuali urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni durevoli come previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

ART. 25 Carta e cartone

Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone è svolto, sull'intero territorio comunale, con modalità di raccolta stradale. L'Amministrazione può individuare anche forme di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema porta a porta e parte con il sistema a contenitori stradali o mediante utilizzo di isola ecologica.

Gli utenti dovranno conferire separatamente la carta e i cartoni. La carta deve essere conferita nell'apposita attrezzatura sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure evitando di appallottolare la carta.

I cartoni più voluminosi devono essere esposti esclusivamente nei giorni e negli orari di raccolta indicati dal Comune o dal Gestore, opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago non in materiale ferroso o plastico, da riporre di fronte al proprio esercizio commerciale.

Nei contenitori appositi si devono conferire quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita in genere, sacchetti di carta, cartone ondulato per imballaggi, tabulati.

Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte accoppiate con alluminio, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati e carta carbone.

In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliabili, il Gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il riciclaggio/recupero autorizzati.

ART. 26 Multi materiale: plastica, vetro ,lattine

Il servizio di raccolta della frazione multi materiale è svolto, sull'intero territorio comunale, con modalità di raccolta stradale. L'Amministrazione può individuare anche forme di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema porta a porta e parte con il sistema a contenitori stradali o mediante utilizzo di isola ecologica.

Per multi materiale si intende:

➤ Vetro e Plastica:

di natura alimentare quali bottiglie (di acqua minerale e bibite olio, succhi, latte), flaconi/dispensatori e contenitori (sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.), confezioni rigide per dolci (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.), buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.), vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati), reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta).

di natura non alimentare quali flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona), barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.), film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancella-

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

ria, ecc.), scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, imballaggio in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti.

I contenitori per liquidi e gli imballaggi in plastica alimentari e non alimentari devono essere conferiti sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria. I flaconi e gli imballaggi in genere devono essere svuotati e risciacquati prima di essere conferiti.

➤ Latta e lattine in alluminio

ART. 27 Pile e batterie

Tali rifiuti sono costituiti da:

- pile a bottone;
- pile stilo rettangolari;
- batterie per attrezzature elettroniche;
- batterie per automobili;

In relazione a quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le pile e gli accumulatori usati sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

Tutti i rivenditori devono mettere a disposizione del pubblico un contenitore per conferire pile e accumulatori usati, nel proprio punto di vendita o obbligati a conferire nell'apposito centro di raccolta comunicato dal Gestore del servizio.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia, e deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento.

Presso gli esercizi di commercio delle pile o degli accumulatori usati, ai sensi dell'art 4 del D.M. 476/97, deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

E' severamente vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e **abbandonarli lungo la strada o vicino ai cassonetti.**

ART. 28 Farmaci e medicinali

Tali rifiuti sono costituiti da farmaci inutilizzati, scaduti o avariati, fiale per iniezione inutilizzati, disinfettanti e siringhe. I cittadini devono conferire le siringhe e gli aghi con il cappuccio inserito.

La raccolta differenziata di farmaci e medicinali è attiva in tutta l'area urbana con contenitori posizionati all'esterno delle farmacie cittadine o in altri punti che di volta in volta verranno comunicati dal Gestore del servizio.

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

I rifiuti sanitari devono essere depositati temporaneamente, stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti con le modalità stabilite dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali colaticci e liquidi.

ART. 29 Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti si definiscono quelli derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

Gli utenti potranno portarli presso gli appositi centri di raccolta e/o presso le isole ecologiche itineranti nei giorni e negli orari stabiliti, in alternativa ed in via eccezionale, dopo averne valutata la motivazione, potrà essere effettuato, esclusivamente per le utenze domestiche, il ritiro del materiale a domicilio previa prenotazione del servizio al Gestore del servizio. L'utente deve conferire i rifiuti, su suolo pubblico adiacente al proprio numero civico il giorno concordato con il Gestore del servizio, in modo ordinato e occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per il passaggio pedonale e alla circolazione e alla sosta dei veicoli.

Il Gestore del servizio di raccolta garantirà il trattamento in sicurezza presso aree attrezzate o centri autorizzati di trasferimento/lavorazione.

ART. 30 Mezzi adibiti alla raccolta e al trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di manutenzione assicurino la sicurezza delle persone e il rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti e igienicosanitaria e in materia ambientale.

I veicoli utilizzati devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe e autorizzazioni che possano essere concesse dall'Amministrazione Comunale.

La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente, normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.

Sotto il profilo tecnico-gestionale i suddetti veicoli devono essere conformi alle norme vigenti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in materia di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e alle specifiche vigenti nel territorio comunale.

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

ART. 31 Campagne di sensibilizzazione e informazione

Il Comune, per proprio conto o in coordinamento con il Gestore responsabile del servizio di smaltimento dei rifiuti, cura opportune campagne di informazione, sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini, * *soprattutto presso le scuole.*

Almeno una volta all'anno, viene data ampia pubblicità, con mezzi efficaci, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell'anno precedente , in particolare per la raccolta differenziata.

Saranno inoltre distribuiti opuscoli contenenti le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per il corretto uso dei contenitori e la loro ubicazione.

ART. 32 Incentivi

** Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco istituirà un'apposita Commissione formata dall'assessore, da un consigliere di minoranza, uno di maggioranza e con la partecipazione di un membro del gestore del servizio di raccolta ed eventualmente di un esperto in materia, per individuare modalità per gli incentivi ai cittadini che ottengono risultati positivi al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa nazionale e dalla Legge Regionale relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.*

Potranno essere previsti incentivi atti a favorire le persone, le associazioni e le aziende che maggiormente si adoperano per il conseguimento dei risultati.

In particolare potranno essere riconosciuti incentivi ai cittadini che portano direttamente i materiali di scarto al Centro di Raccolta, quelli che effettuano il compostaggio domestico ed altri, di volta in volta da individuare, che praticano comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata dei rifiuti.

In generale gli incentivi potranno assumere le seguenti forme:

- attestati di benemerenzza sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- premi materiali da distribuirsi in occasioni particolari campagne di lancio e sensibilizzazione della iniziativa;
- sgravi sulla tassa o tariffa rifiuti commisurati al beneficio effettivo, per l'Amministrazione Comunale, ottenuto dalla raccolta differenziata.

ART. 33 Attività di volontariato

Per l'effettuazione dei servizi di raccolta differenziata il Comune può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, stipulando con esse apposite convenzioni.

Viene data priorità alle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato e che sono iscritte all'albo del volontariato della regione Lazio.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui sopra, coordinino con l'Amministrazione Comunale gli ambiti in cui sono

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

A fronte di più richieste di collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità, considerando il maggior vantaggio alla collettività che deriva dalla scelta e/o il minor impegno degli apparati comunali, ovvero si cercherà di sviluppare una forma di collaborazione fra le varie associazioni interessate ed il Comune.

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico sanitarie, delle disposizioni legislative, delle consuetudini di decoro cittadino, in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali su suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in particolare in ordine alla viabilità.

Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per potere collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

Le iniziative di collaborazione da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani: carta, cartone, alluminio, rottami ferrosi, ingombranti, vestiario usato.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termine di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare al Comune il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Per le attività di raccolta differenziata le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

dal Comune, sono tenute a munirsi delle eventuali autorizzazioni di legge se e quando necessarie.

TITOLO IV – CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

ART. 34 Definizione

Per “Centro di Raccolta” differenziata dei rifiuti urbani si intende un'area dotata di idonee attrezzature e caratteristiche compositive, a cui possono accedere direttamente le utenze, destinata al conferimento diretto differenziato in appositi contenitori, delle frazioni di rifiuto destinati al recupero/riciclo ed al loro stoccaggio temporaneo. Presso il Centro di Raccolta non sono previste operazioni o trattamenti di selezione dei materiali conferiti.

ART. 35 Gestione del centro di raccolta

La gestione del centro di raccolta viene affidata al Gestore del servizio.

Orario di apertura e di chiusura

L'apertura e chiusura all'utenza del Centro di Raccolta comunale viene effettuata nei giorni non festivi e negli orari che verranno disposti con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Vengono fissati come giorni di chiusura tutte le festività nazionali e locali.

Rifiuti ammessi provenienti e da conferire da utenze private

Possono essere conferiti al Centro di Raccolta comunale le seguenti frazioni di rifiuto, purché in modiche quantità ed esclusivamente provenienti dalle proprie abitazioni private:

Rifiuti pericolosi

- Batterie e accumulatori al piombo
- Prodotti e relativi contenitori
- Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- Lampade a scarica (neon, ecc.)
- Siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperto al pubblico, del territorio comunale
- Pile esauste

Rifiuti liquidi

- Olii e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti
- Olii minerali esausti

Rifiuti organici compostabili

- Rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo cellululosici, naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno
- Legno

Rifiuti solidi

- Rifiuti ingombranti
- Materiale in vetro
- Plastica
- Lattine di alluminio e banda stagnata
- Materiale in metallo e leghe
- Carta e cartone
- Rifiuti inerti (mattoni, ecc.) escluso Eternit, gessi ed assimilati

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

- Frigoriferi, frigo-congelatori e simili
- Polistirolo espanso ed altri materiali espansi

Modalità di conferimento da parte dei cittadini utenti

Il cittadino utente ha accesso alla piattaforma soltanto mediante presentazione di apposita tessera magnetica e di documento identificativo personale da mostrare, su richiesta, al personale di controllo, al momento dell'ingresso.

La tessera viene consegnata dal Gestore del servizio a seguito della presentazione della denuncia rifiuti al Comune di residenza, deve essere custodita con cura e non può essere ceduta a terzi dal titolare della stessa, ad eccezione del coniuge convivente e parenti entro il 1° grado.

Lo smarrimento od il danneggiamento della tessera deve essere comunicato agli uffici comunali; la tessera sostitutiva verrà consegnata previa compilazione e sottoscrizione di apposito modulo di richiesta e dietro versamento di una somma pari ad € 10,00, salvo modifiche con apposito atto dell'amministrazione comunale.

Resta inteso che ogni iscritto a ruolo ha diritto ad una sola tessera.

Qualora la tessera per la quale si è richiesto il duplicato venga ritrovata, dovrà essere consegnata agli uffici comunali che provvederanno, se possibile, ad annullare la richiesta di duplicato.

Nell'ipotesi di cambiamento di residenza (altro Comune), la tessera deve essere riconsegnata agli uffici comunali contestualmente alla richiesta di cancellazione dal ruolo rifiuti.

Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni del personale di controllo e delle segnaletiche presenti all'interno della piattaforma.

Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi "cassoni scarrabili" e/o "contenitori a tenuta" presenti nel Centro di Raccolta.

Gli utenti privati che volessero conferire rifiuti voluminosi avvalendosi di veicoli commerciali (furgoni e simili), potranno accedere loro stessi alla P.E. o, in alternativa, potrà accedervi un terzo delegato (ad esempio giardinieri incaricato da residente regolarmente iscritto a ruolo) che dovrà presentare al personale di controllo, oltre alla tessera, copia del documento di identità del titolare, ed attestazione sottoscritta dallo stesso titolare indicante la provenienza dei rifiuti (che verrà trattenuta dal personale stesso); in questi casi si potrà accedere alla P.E. una sola volta per giorno di apertura.

E' vietato l'accesso a chiunque sia sprovvisto di tessera (anche se titolare), e ai non residenti del Comune.

In caso il conferimento dell'utente privato sia eccezionalmente di quantità consistenti, lo stesso dovrà preventivamente contattare l'ufficio comunale competente e/o il Gestore del servizio al fine di programmare il ricevimento che potrà essere graduato nel tempo.

In ogni caso, il Gestore del servizio, si riserverà la facoltà di accettare o meno il Materiale conferito in funzione della sua quantità, qualità e tipologia.

Il mezzo utilizzato dall'utente potrà essere sottoposto alla pesata in entrata ed in uscita dalla piattaforma.

Modalità di conferimento da parte delle utenze commerciali, artigianali ed industriali

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

Le utenze commerciali, artigianali ed industriali ubicate nel territorio comunale, assoggettate al pagamento della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti mediante regolare iscrizione a ruolo, possono conferire a loro cura le diverse suddette tipologie di rifiuto presso l'area attrezzata nelle giornate di apertura non festive e negli orari stabiliti, ad esclusione del sabato e secondo le modalità di cui al presente Regolamento Comunale.

Gli stessi possono conferire presso il Centro di Raccolta esclusivamente le tipologie di rifiuti indicate per i quali è stata istituita la raccolta differenziata, a condizione che i rifiuti stessi provengano esclusivamente dalle superfici della propria attività assoggettate al pagamento della tassa/tariffa per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani mediante regolare iscrizione a ruolo.

In caso il conferimento dell'utente privato sia eccezionalmente di quantità consistenti, lo stesso dovrà preventivamente contattare l'ufficio comunale competente e/o il Gestore del servizio al fine di programmare il ricevimento che potrà essere graduato nel tempo.

E' severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti speciali o tossico/nocivi, per i quali lo smaltimento è a carico del produttore. (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Controlli

Tutte le utenze che conferiscono i rifiuti differenziati al Centro di Raccolta possono essere sottoposte ad accertamenti quali-quantitativi.

Modalità del conferimento dei rifiuti vegetali

I rifiuti vegetali (potatura con ramaglia, sfalci d'erba, ecc.) devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenerne il più possibile il volume. E' consentito l'uso di materiale plastico per sigillare e contenere i rifiuti in questione nella sola fase di trasporto degli stessi al Centro di Raccolta.

All'atto del conferimento i rifiuti dovranno essere liberati a cura dell'utente, da qualsiasi involucri e immessi nell'apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo.

Gli esercizi commerciali ortofrutticole possono conferire presso l'area attrezzata le cassette di legno e plastica della frutta/verdura, purché derivanti dalla sola attività del proprio esercizio commerciale sito nel Comune di Pontinia.

Le imprese agricole e florovivaistiche non possono utilizzare il Centro di Raccolta per il conferimento di propri rifiuti vegetali in quanto i medesimi rifiuti sono classificati come "scarti di lavorazione".

Conferimento dei rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti al Centro di Raccolta direttamente a cura dei cittadini utenti previa presentazione su richiesta di un documento identificativo e della tessera.

I rifiuti devono essere liberati dai contenitori serviti per il loro trasporto (cassette, cartoni, sacchi, ecc.) ed in nessun caso potranno introdurre nei vari cassoni sacchi o scatoloni chiusi che non diano la possibilità di avere immediata visione dei rifiuti ivi scaricati. I contenitori potranno essere a loro volta avviati al riciclo mediante deposito negli appositi cassoni.

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

I rifiuti ingombranti devono essere depositati in appositi cassoni scarrabili da parte dei cittadini suddivisi per tipologia di materiale (legno, vetro, metallo, ecc.). In particolare quelli costituiti da materiale legnoso, dovranno essere opportunamente ridotti in pezzi esenti da parti metalliche che ne possano compromettere il recupero.

Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (r.u.p.)

I rifiuti urbani pericolosi, ivi compresi gli olii minerali e vegetali usati, devono essere conferiti al Centro di Raccolta a cura dei cittadini.

I r.u.p. dovranno essere conferiti in idonei contenitori "a tenuta stagna".

Conferimento dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani

I rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani possono essere conferiti al Centro di Raccolta a cura direttamente delle imprese produttrici, regolarmente iscritte ai ruoli dei tributi comunali. E' ammesso il conferimento del Centro di Raccolta dei soli materiali per i quali siano in atto forme di raccolta differenziata. I rifiuti raccolti devono essere depositati nei rispettivi contenitori. Tali materiali dovranno essere assolutamente esenti da materiali estranei che ne possano compromettere il recupero.

Conferimento di altri rifiuti

I rifiuti speciali o pericolosi rinvenuti in stato di abbandono esclusivamente su aree pubbliche possono essere eccezionalmente depositati nel Centro di Raccolta, in luogo idoneo accessibile al solo personale di controllo autorizzato.

Obblighi dei cittadini

Per accedere al Centro di Raccolta i cittadini devono essere iscritti regolarmente nei ruoli TARSU del Comune, muniti di idonea tessera magnetica (quando a regime) e documento identificativo da mostrare all'atto dell'ingresso al Centro di Raccolta al personale di controllo e avere compiuto i 18 anni d'età.

I cittadini utenti devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento, nonché tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni supportate da apposita segnaletica.

Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme del presente "Regolamento" e le istruzioni impartite da personale di controllo presente al quale, su richiesta, dovrà essere presentato un documento identificativo valido all'atto dell'accesso al Centro e prima del conferimento del rifiuto.

L'accesso sulla rampa per il conferimento dei rifiuti sarà regolamentato dal personale presente al fine di ordinare il conferimento e controllare lo stesso dal punto di vista qualitativo.

Obblighi del personale di controllo

Il personale incaricato di custodire e controllare il Centro di Raccolta è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente "Regolamento" e delle istituzioni o direttive impartite dal Servizio comunale competente.

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

In particolare il personale di controllo è tenuto a:

- Curare l'apertura e la chiusura del Centro di Raccolta negli orari e giorni prestabiliti;
- Essere presente durante gli orari di apertura del Centro di Raccolta;
- Fornire ai cittadini ed agli altri soggetti che accedono al Centro di Raccolta tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- Curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni periodiche;
- Curare che il conferimento da terzi dei rifiuti raccolti avvenga regolarmente a cura delle imprese autorizzate;
- Verificare i flussi dei veicoli e dei materiali;
- Segnalare mediante relazioni scritte ai competenti Servizi Comunali ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del Centro di Raccolta nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti, registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
- Verificare il diritto all'accesso chiedendo l'esibizione della tessera e dell'eventuale documento di identità;
- Curare che, nei casi previsti dal presente Regolamento, il conferimento dei rifiuti avvenga mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposita dichiarazione e, in questi casi, verificare l'accettabilità del materiale consegnato;
- Impedire il conferimento in difformità da quanto previsto nel presente regolamento richiedendo, al bisogno, anche l'intervento della Polizia Municipale, la quale è tenuta a verbalizzare e contravvenzionare ogni abuso;
- Impedire l'asportazione di qualsivoglia materiale da parte di chicchessia salvo se in possesso di formale autorizzazione comunale ovvero, in quanto Ditta appaltatrice della gestione del servizio di nettezza urbana del Comune di Pontinia.

Operazioni di trattamento dei rifiuti

Sono vietate da parte di chicchessia operazioni di cernita, di recupero e trattamento in genere dei materiali conferiti non autorizzate dal servizio comunale competente.

E' consentivo in via del tutto eccezionale l'uso di macchinari ed attrezzature idonei e funzionali alla riduzione volumetrica ed alla pressatura dei materiali conferiti.

Sorveglianza - Sanzioni

Il Gestore del servizio, in accordo con l'ufficio Ambiente e sanità, e con eventuali figure o associazioni individuate dall'amministrazione pubblica, sono incaricati della sorveglianza del Centro di Raccolta, delle operazioni svolte all'interno dello stesso nonché dell'ottemperanza al presente Regolamento, coadiuvati in questo dall'aiuto delle forze dell'ordine.

Nel caso di violazioni, l'addetto al Centro di Raccolta potrà richiedere l'intervento della Polizia Municipale o dei Carabinieri della locale stazione, i quali avranno l'obbligo di immediato intervento in loco salvo impedimenti di forza maggiore; in questo caso l'intervento sarà effettuato appena possibile.

A chiunque non ottemperi all'obbligo di conferimento separato dei rifiuti solidi in genere, dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti, degli olii minerali e dei grassi animali e vegetali negli appositi contenitori presenti nel Centro di Raccolta, ovvero per ogni abuso si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 50 della Legge 22/97 e sue successive in-

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

tegrazioni o modifiche, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e tutte le vigenti norme in materia di rifiuti.

Per ogni altra violazione delle norme del presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia di igiene urbana e di salvaguardia ambientale.

TITOLO V –NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

ART. 36 Definizione

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

Il Gestore svolge le seguenti attività;

- spazzamento delle strade;
- lavaggio stradale;
- diserbo marciapiedi;
- pulizie caditoie;
- svuotamento cestini stradali;
- bonifiche discariche abusive su aree pubbliche.

ART. 37 Organizzazione del servizio

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti esterni costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale che, tramite Il Gestore, svolge le seguenti attività:

1. definisce le modalità di espletamento del servizio, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
2. stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi, in considerazione di valutazioni inerenti la qualità delle prestazioni.

In particolare:

- a. per il servizio di spazzamento, il Gestore individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, prevedendo anche l'eventuale chiusura di alcune strade o il divieto di sosta nelle ore di espletamento del servizio;
- b. per il servizio di lavaggio stradale, il Gestore definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
- c. le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito dell'intervento di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale appositamente comandato e munito di idonee attrezzature;
- d. oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, da svolgersi nell'ambito del servizio di spazzamento, il Gestore potrà provvedere, con squadre appositamente comandate, alla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

- e. il Gestore provvede all'istallazione negli spazi pubblici di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti, ed a loro periodico svuotamento;
- f. qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario a provvedere alla bonifica. Nel caso in cui il proprietario non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura del Gestore che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da esso definite; i costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell'area.

ART. 38 Divieti e obblighi degli utenti di spazi pubblici

È vietato agli utenti di aree, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti urbani esterni (cestini) o conferiti al servizio dei rifiuti interni nelle sue diverse articolazioni, a seconda della loro natura (rifiuti organici, multi materiale, carta e cartone, indifferenziato, pile e batterie, medicinali scaduti...).

È vietato danneggiare o ribaltare i contenitori della raccolta stradale (cassonetti) e/o i contenitori per i rifiuti urbani esterni (cestini); è inoltre vietato eseguire scritte e/o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc..) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'amministrazione Comunale.

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissioni di manifesti, o potature o quant'altro che dia luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore con diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti.

ART. 39 Spazzamento delle aree pubbliche

Strade, piazze, marciapiedi, piste ciclopedonali, giardinetti ed altre aree pubbliche o destinate attualmente all'uso pubblico vengono puliti dal Gestore secondo i programmi che prevedono modalità, frequenze ed orari differenziati tenuto conto della loro destinazione, delle loro caratteristiche e del traffico veicolare, prevedendo anche l'eventuale chiusura di alcune strade o il divieto di sosta nelle ore di espletamento del servizio, oltre che delle esigenze organizzative del servizio.

Le pulizie di cui al presente articolo sono svolte manualmente e/o mediante automezzi attrezzati.

Nell'effettuare l'attività oggetto del presente regolamento gli operatori addetti al servizio devono impiegare tutti gli accorgimenti possibili per evitare di sollevare polvere o di ostruire le caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere per quanto possibile le emissioni sonore ed evitare l'inquinamento acustico degli spazi urbani.

In aggiunta alle operazioni di pulizia programmate come da contratto il Comune potrà richiedere al Gestore all'occorrenza interventi di spazzamento in tempi o in aree non

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

compresi nel programma.

In concomitanza con le operazioni di pulizia di cui sopra, il Comune su richiesta del Gestore del servizio, potrà prevedere giorni ed orari di divieto di sosta, per consentire le operazioni di spezzamento e lavaggio stradale.

ART. 40 Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Comune, o il soggetto gestore su incarico dello stesso, può provvedere all'installazione di cestini gettacarte per i rifiuti di piccole dimensioni.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal soggetto Gestore, secondo la periodicità necessaria.

È proibito conferire nei cestini stradali o in prossimità di questi, rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi e simili.

ART. 41 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

ART. 42 Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree ricadenti in zona di P.R.G. diversa dalla zona E (Agricola), qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma di inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione ambientale.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, l'amministrazione comunale ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo.

Trascorso inutilmente tale termine, l'amministrazione comunale emanerà l'ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari. Nel caso in cui il proprietario non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura del Gestore che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da esso

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

definite; i costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell'area.

ART. 43 Rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore del pubblico servizio, su richiesta dell'Amministrazione Comunale e previo accordo economico con la stessa.

Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare e punire gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

ART. 44 Rimozione carogne animali

L'Amministrazione comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici depositati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.

Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere, conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'amministrazione comunale o dal Gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

L'abbandono di carogne di animali, verrà punito con sanzioni pecuniarie stabilite per legge.

ART. 45 Pulizia dei mercati

Ai concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, è fatto obbligo, di tenere costantemente pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e le aree ad esso circostanti e di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombrare da rifiuti dispersi al suolo.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori dedicati;
- frazione organica separatamente in appositi sacchi o nei contenitori dedicati;
- altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.

E' severamente vietato lasciare reflui o rifiuti organici lungo le strade o le caditoie comunali.

Tali obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal Comune al Gestore del servizio.

Per i trasgressori saranno applicate le sanzioni pecuniarie di cui all' All. A.

Il servizio di pulizia dei mercati deve essere realizzato al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti e prevedendo per motivi di sicurezza ed organizzazione del servizio, anche l'eventuale chiusura di alcune strade o il divieto di sosta nelle ore di espletamento dello stesso.

L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia Municipale o altra figura incaricata alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte **degli esercenti**.

Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

ART. 46 Pulizia in occasione di manifestazioni

Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

In ogni evento autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, costantemente e per tutta la durata della manifestazione stessa, di tenere pulita l'area e di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti.

E' fatto altresì obbligo, agli organizzatori di concordare con il Gestore del servizio e/o il responsabile di settore designato dal Comune, concordare le modalità e gli interventi di pulizia.

Il Gestore del servizio garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici, previa richiesta degli organizzatori nei tempi previsti.

Il Comune può richiedere agli organizzatori la costituzione di apposita cauzione, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia e degli eventuali danni alla attrezzatura assegnata.

ART. 47 Pulizia aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, come bar, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provve-

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

dendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

TITOLO VI – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 48 Divieti

Sono vietati:

- l'abbandono e il deposito incontrollato di qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde dei canali, dei torrenti e dei fiumi, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee;
- gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.
- l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti in base al servizio;
- l'esposizione di contenitori e/o rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal Gestore del servizio;
- l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
- l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti ;
- i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
- l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal Gestore del servizio.

E' vietato inoltre, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.

ART. 49 Obblighi dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e previste dalle disposizioni di legge in materia.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere **obbligatoriamente** conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto Gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

Le sostanze putrescibili devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

I cassonetti posizionati a bordo strada e provvisti di serratura devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 50 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In caso contrario saranno sanzionati e a loro carico incideranno le spese di bonifica sostenute dall'amministrazione Comunale.

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

TITOLO VII - NORME FINALI

ART. 51 Ordinanze contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 52 Controlli

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i., alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

Il Gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti o associazioni, preposti alla vigilanza.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

ART. 53 Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le vigenti normative statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

ART. 54 Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e s.m.i., nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione con apposito atto dell'amministrazione comunale.

In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 251 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i..

Le violazioni al presente regolamento seguono la procedura sanzionatoria ai sensi della legge n. 689/81 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria varia da un valore minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 come previsto dall'articolo 16 della legge 03/2003 che ha introdotto l'articolo 7 bis nel T.U.O.E.L. 267/2000.

Le sanzioni saranno rese pubbliche **attraverso avvisi da applicare sui cassonetti ed altre modalità che l'amministrazione comunale e il Gestore del servizio, riterranno opportune.*

Le violazioni contestate ad utenze condominiali nel caso cui sia possibile accertare la responsabilità dei singoli comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentante dell'eventuale condominio.

Importi e infrazioni sono previsti dall'A del presente regolamento.

Con apposito atto l'amministrazione comunale può in qualsiasi momento variare i importi e modalità di infrazione.

ART. 55 Variazioni non sostanziali alle presenti norme

Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dall'ente gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di giunta, (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).

Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio (es: raccolta porta a porta di una merce attualmente raccolta stradale), dovranno essere assentite attraverso delibera di consiglio.

ART. 56 Norma finale

Per quanto non disciplinato dal presente "Regolamento", si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di raccolta e smaltimento dei r.s.u. (rif. Legge 22/97 e sue successive modifi-

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

che ed integrazioni), alle direttive e disposizioni che verranno impartite dal competente Ufficio Comunale ed ai provvedimenti che verranno adottati con deliberazione di Giunta Comunale, atteso che le modifiche apportate siano volte al miglioramento gestionale del servizio.

ART. 57 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dichiarato urgente, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.

ART. 58 Servizi a domanda

Per tutti i servizi a domanda, compresi e non nel presente regolamento, il Comune, con apposito atto, potrà prevedere specifiche tariffe.

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

All. A – Sistema sanzionatorio

Tabella 1: Violazioni/sanzioni

Violazioni	Sanzione min/max	Note
Danneggiamento delle attrezzature pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico	50- 300 euro	
manomettere, ribaltare, eseguire scritte, affiggere materiale di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhe adesive) sui contenitori dei rifiuti	50-300 euro	
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali	25-150 euro	
Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento della raccolta differenziata	50-300 euro	
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente a: - raccolta dei rifiuti urbani pericolosi -raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche -rifiuti ingombranti RAEE - imballaggi secondari e terziari	50-500 euro	
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali	80-480 euro	
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica	25-250 euro	
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi di conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta	50-500 euro	
Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatta eccezione per le eventuali pratiche direttamente connesse alle attività agricole	50-500 euro	
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate	80-480 euro	

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

Regolamento per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti

Parcheggiare veicoli in modo da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti	sanzione amm.va prevista da C.D.S.	
Spostamento non autorizzato, anche temporaneo dei contenitori per i rifiuti	25-150 euro	
Abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico	50-300	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
Conferire imballaggi cartacei in giorni ed orari diversi da quelli di raccolta, così come previsto dal regolamento o da apposita ordinanza del Sindaco	25-150 euro	
Depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili	25-150 euro	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
Abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico	25-150 euro	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
Concessionari di aree pubbliche o di uso pubblico e titolari di autorizzazione all'occupazione che non mantengono pulite le stesse e non rimuovono i rifiuti in esse abbandonate	25-150 euro	
Mancata o tardiva comunicazione del programma delle manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe all'Amministrazione comunale	50-300 euro	Enti pubblici o religiosi, associazioni, circoli, partiti politici, sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadine che intendano organizzare iniziative su strade, piazze aree pubbliche sono tenuti a comunicare il programma e le aree che intendono impegnare.
Esercente di attività di qualsiasi specie su aree pubbliche o spazi aperti all'uso pubblico che non provvede alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata	25-150 euro	
Operatore di area mercatale che non mantiene pulito il relativo posteggio e/o conferisce impropriamente i rifiuti rispetto alle modalità stabilite dal gestore del servizio	50-300 euro	
Omessa rimozione dei rifiuti abbandonati su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori	75-450 euro	
Violazione delle disposizioni di conferimento impartite dal personale addetto al centro di raccolta	50-500 euro	

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

Tabella - Classi di rifiuti secondo l'elenco CER 2002**Codice Europeo (CER)****DGRV 1794 del 4 luglio 2002, Allegato A**

FRAZIONI PUTRESCIBILI	CER	DESCRIZIONE
Frazioni Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU)	200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Rifiuti di mercati	200302	Rifiuti di mercati
Oli vegetali e animali	200125	Oli e grassi commestibili
RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)	CER	DESCRIZIONE
Residui Verdi	200201	Rifiuti biodegradabili
Terreno e rocce	200202	Terra e rocce
Altri rifiuti non compostabili	200203	Tipo lastre zinco
FRAZIONI SECHE RECUPERABILI	CER	DESCRIZIONE
Multimateriale	150106	Imballaggi in materiali misti
	150101	Imballaggi in carta e cartone
Carta e cartone	200101	carta e cartone
	150107	Imballaggi vetro
Vetro	200102	Vetro
	150102	Imballaggi in plastica
Plastica	200139	Plastica
Lattine in alluminio o banda stagnata	150104	imballaggi metallici
Ferrosi	200140	Metallo
	200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137
Legno	200137	Legno contenente sostanze pericolose
Imballaggi in legno	150103	Imballaggi in legno
Indumenti usati	200110	Abbigliamento
Altri prodotti tessili diversi dall'indumento usato	200111	Prodotti tessili
	150109	Imballaggi in materia tessile
Imballaggi composti	150105	Imballaggi composti
RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI	CER	DESCRIZIONE
	200123	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Frighi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria	200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
Televisori, computer, stampanti, lavatrici, lavastoviglie, altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolosi	200135	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

	200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135
Pneumatici usati	160103	pneumatici usati
RIFIUTI PARTICOLARI	CER	DESCRIZIONE
	150102	Imballaggio in plastica
Cartucce esaurite e toner	150110	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti da tali sostanze
Contenitori etichettati "T" o "F"	150110	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
	200127	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
Vernici, inchiostri, adesivi	200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
Solventi	200113	solventi
Acidi	200114	acidi
Rifiuti alcalini	200115	sostanze alcaline
	200129	detergenti contenenti sostanze pericolose
Detergenti	200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129
prodotti fotochimica	200117	prodotti fotochimici
	200131	medicinali citotossici e citostatici
Medicinali scaduti	200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
Pestidi	200119	pesticidi
	200133	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
Pile e batterie	200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
Tubi al neon	200201	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Aerosol	160504	gas in contenitori a pressione(compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose
Accumulatori al piombo	200133	batterie al piombo
Oli minerali	200126	oli e grassi diversi da quelli commestibili
ALTRI RIFIUTI URBANI	CER	DESCRIZIONE
Rifiuti urbani misti	200301	Rifiuti urbani non differenziati
Residui di pulizia delle strade	200303	Residui di pulizia delle strade
Rifiuti ingombranti misti	200307	Rifiuti ingombranti

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010

Allegato B – Elenco dei rifiuti speciali assimilabili per qualità

In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art.195, c. 2. lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si considerano assimilabili agli urbani i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che comunque siano prodotti dalle attività individuate al precedente art. 11 e costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito riportati :

- a. Imballaggi in genere
- b. Contenitori vuoti
- c. Sacchi e sacchetti di carta o plastica
- d. Fogli di carta
- e. Cassette, pallets
- f. Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva e simili
- g. Paglia e prodotti di paglia
- h. Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria
- i. Fibra di legno e pasta di legno, purchè palpabile
- j. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- k. Feltri e tessuti
- l. Pelle e simil pelle
- m. Resine termoplastiche e termo indurenti
- n. Imbottiture, isolanti termici e acustici
- o. Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere di materie plastiche
- p. Frammenti e manufatti in gesso essiccati
- q. Manufatti di ferro tipo paglietta di ferro e filo di ferro
- r. Nastri abrasivi
- s. Cavi e materiale elettrico in genere
- t. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- u. Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè
- v. Scarti dell'industria molitoria o della plastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi
- w. Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici
- x. Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

* così come emendato con delibera di C.C. n. 74 del 21.10.2010